

Def. 23/19

Rep. 44/19

Sent. ..7/20

## TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Avv. Camillo Tatozzi (Presidente) Cons. Roberto Bucchi (componente), Avv. Cristina Mori (componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.


### FATTO

Con provvedimento del 6 dicembre 2019, la Procura federale deferiva a questo Tribunale il licenziato Giacomo Cozzolino (licenza conc./cond. 365881) per violazione degli articoli 7, 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale con riferimento all'art.4.1 del regolamento nazionale vetture di produzione evoluta (Prode) e chiedeva l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 750,00 (settecentocinquanta).

La Procura avviava il procedimento a seguito della comunicazione datata 5 agosto 2019 con cui il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi costituito per la manifestazione denominata "XXXIX Coppa Sila" svoltasi nei giorni 2, 3 e 4 agosto 2019, aveva proposto il deferimento del Cozzolino alla Procura Federale per i motivi indicati nella decisione dei Commissari Sportivi n.2 del 4 agosto 2019.

In particolare, con detta nota, si portava a conoscenza del fatto che, all'esito delle verifiche tecniche di ufficio effettuate durante la suddetta manifestazione, l'organo collegiale aveva escluso dalla classifica il suddetto concorrente poiché era stato accertato che il peso del veicolo da questi condotto era pari a kg 844 e, pertanto, inferiore a quello di kg 850 previsto dall'art. 4.1 del regolamento nazionale delle vetture produzione evolute.

Il signor Cozzolino, convocato dal Collegio dei commissari sportivi, aveva sostenuto di non essere il diretto responsabile della acclarata difformità tecnica del veicolo, poiché la preparazione della vettura era stata affidata a terzo soggetto.



Appreso di essere destinatario dell'avvio del procedimento disciplinare, il suddetto licenziato chiedeva di essere sentito ma ometteva di presentarsi dinanzi all'organo inquirente .

La Procura federale riteneva sussistenti i presupposti del deferimento

All'udienza dibattimentale celebrata il giorno 28 gennaio 2020, insisteva quindi nelle richieste avanzate con l'atto deferimento.

Il deferito Cozzolino non compariva.

## DIRITTO

Ritiene il Collegio che i fatti contestati siano inquadrabili nelle fattispecie astratte previste dagli articoli 7 e 8.1 del RSN

Non è, invero, revocabile in dubbio che il Cozzolino abbia gareggiato con una autovettura di peso inferiore a quello previsto dall'articolo 4.1 del regolamento nazionale vetture di produzione evoluta (ProdE).


Si tratta di una oggettiva violazione di una norma di settore che il Regolamento Sportivo Nazionale considera rilevante sotto il profilo disciplinare a prescindere dalla conoscenza della regola di condotta da parte del soggetto deferito .

Non può conseguentemente attribuirsi rilievo alla ignoranza del regolamento di settore che il deferito invoca a parziale sgravio della propria colpa.

Tanto premesso deve ritenersi sussistente, la contestata violazione del dovere di lealtà e correttezza imposto dal suddetto RSN in quanto il minor peso della vettura, siccome verificato nel caso di specie, migliora le prestazioni ed altera il principio della regolare competizione tra i concorrenti.

Al fine della misura della pena, tenuto conto che della lieve riduzione del peso, ritiene il Collegio equo irrogare l'ammenda di euro 400,00 in applicazione dell'art. 227 del regolamento sportivo nazionale.

P.Q.M.



Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Giacomo Cozzolino (licenza conc./cond. 365881) responsabile della violazione ascritta e gli applica la sanzione dell'ammenda di euro 400,00 (quattrocento)

Roma 28/01/2020

IL PRESIDENTE  
Pres. Camillo Tatòzzi



COMPONENTE RELATORE

Avv. Giuseppe Violante

